

LA GIUSTIZIA

**PRESUNTI INNOCENTI
E TOGHE ESUBERANTI**

EDMONDO BRUTILIBERATI

Il dibattito che si è svolto in Parlamento sullo schema di decreto del governo per l'attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza ha visto prese di posizione che eludevano due questioni di fondo. Occorre anzitutto ricercare un punto di equilibrio rispetto ad altri valori come, da un lato, il dovere di comunicare e di rendere conto da parte del sistema di giustizia. - P.11

L'ANALISI

Il dibattito sul decreto del governo e il difficile equilibrio tra informazione sui processi e tutela dell'indagato

Se il protagonismo dei magistrati mina la presunzione d'innocenza

È interesse pubblico conoscere il nome del pm responsabile del procedimento

Il diritto di cronaca deve essere ampio sbagliato privilegiare i comunicati stampa

EDMONDO BRUTILIBERATI

Il dibattito che si è svolto in Parlamento sullo schema di decreto del governo per l'attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza ha visto prese di posizione che eludevano due questioni di fondo. Occorre anzitutto ricercare un punto di equilibrio rispetto ad altri valori come, da un lato, il dovere di comunicare e di rendere conto (accountability) da parte del sistema di giustizia e, dall'altro, il diritto di informazione, di cronaca e di critica. Occorre inoltre calarsi nella realtà della comunicazione e delle sue tecniche.

La Direttiva Ue nel proporre limiti ai «riferimenti in pubblico alla colpevolezza» aggiunge, con sbrigativa formula, «fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media» e

all'art. 4 adotta formulazioni molto restrittive, limitando la possibilità da parte delle autorità pubbliche di «divulgare informazioni sui procedimenti penali», ai soli casi in cui «ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico».

In democrazia l'«interesse pubblico» comporta un rovesciamento di prospettiva: l'informazione sui procedimenti penali, deve essere la più ampia possibile, salva la tutela delle esigenze di segretezza dell'indagine, che a sua volta deve essere ricondotta allo stretto necessario.

Non saranno mai abbastanza sottolineati i danni che provocano alla complessiva credibilità della giustizia le esternazioni lesive del principio di innocenza e in contrasto con i criteri dell'equilibrio e della misura di alcuni magistrati, soprattutto pubblici ministeri. Ma l'indebito protagonismo di magi-

strati e la cattiva informazione si contrastano con la buona e corretta informazione e non certo con la pretesa di ingessare le modalità di comunicazione.

L'on Enrico Costa ha assunto un ruolo di «protagonista» nel contrastare il «protagonismo» di taluni magistrati, ma le patologie non si risolvono mai aumentando le dosi di medicina, piuttosto che individuare il rimedio adeguato. Privilegiare per l'informazione delle Procure i comunicati stampa, cercando di porre limiti più stringenti alle conferenze stampa è privo di senso ed ignora la realtà. Non solo le modalità di comunica-



zione non si limitano a questi due modelli, ma basta una rapida esplorazione sul web per trovare comunicati stampa improvvisi e non rispettosi della presunzione di innocenza e, all'opposto, conferenze stampa ben gestite e rispettose del principio. Il comunicato stampa è di per sé informazione a senso unico, mentre la conferenza stampa è l'occasione nella quale la stampa, con domande e contestazioni, può esercitare il ruolo di «cane da guardia della democrazia» per usare l'espressione corrente nelle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo emesse proprio con riferimento all'informazione sui casi giudiziari.

Per di più la conferenza stampa correttamente gestita può contribuire a chiarire, come prevede la Direttiva, «la fase in cui il procedimento pende». Questo tipo di informazione, ove non si riduca al mero testuale riferimento all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (Pubblico Ministero, Giudice delle indagini preliminari, Giudice dell'Udienza Preliminare, Tribunale, Corte di Appello), può contribuire a formare nella pubblica opinione la comprensione del reale valore della presunzione di innocenza.

Il disfavore per le conferenze si è alla fine tradotto nella disposizione per la quale «la determinazione di procedere a conferenze stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano». Una disposizione stringente solo a prima vista poiché ampio ri-

mane il margine di apprezzamento su quali ragioni siano «specifiche» e quando l'«interesse pubblico» giustifichi la conferenza stampa. Disposizione sostanziale vana, ma almeno non dannosa se non per le foreste amazzoniche ancora messe a dura prova per la produzione di carta inutile. Non è invece passata l'ulteriore proposta per la quale le informazioni fornite dalle Procure avrebbero dovuto essere attribuite in modo impersonale all'ufficio con «divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati». Già l'attuale normativa è poco ragionevole poiché l'assetto in qualche misura «gerarchico» delle Procure non può cancellare la persona e la correlativa assunzione di responsabilità del magistrato assegnatario. L'ulteriore irrigidimento avrebbe aggiunto irragionevolezza: le parti hanno il diritto di conoscere il nome del «segreto» non potrebbe essere assicurato e non sarebbe neppure auspicabile poiché è interesse della stampa, «interesse pubblico» conoscere anche il nome del magistrato assegnatario, magari per rievocare gli esiti, positivi o negativi, di precedenti indagini dallo stesso gestite.

Saggiamente è stata lasciata cadere anche la ulteriore irragionevole proposta di vietare in modo assoluto comunicati e conferenze stampa delle forze di polizia, prevedendo invece l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Infatti anche per le forze di polizia

opera il diritto/dovere di informare e sottoporsi al controllo della pubblica opinione. Anche qui non è problema di se, ma di come e di accordo con la comunicazione delle Procure, come nelle prassi virtuose già avviate. L'alternativa era quella di dare la stura alle incontrollabili notizie lasciate filtrare da «ambienti di...».

Qualunque normativa si adotti, rimane essenziale l'assunzione di responsabilità e la deontologia degli operatori di giustizia e degli operatori dell'informazione. Lo Stato, negli ordinamenti liberaldemocratici, si riserva il monopolio della potestà punitiva, ma ne detta i limiti, con le regole e le garanzie del processo. Ma oltre le norme processuali vi è il principio del rispetto nei diritti e nella dignità, della persona sottoposta ad indagini e processo ed anche definitivamente condannata. Non è un caso che nella nostra Costituzione e nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, sin dai primi articoli, dignità e diritti della persona si presentino come inscindibili. La Carta dei diritti dell'Unione Europea si apre con «Art. 1 Dignità umana. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Nelle undici pagine che la Direttiva Ue occupa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea non compare neppure una volta il riferimento al rispetto della «dignità della persona», e altrettanto nel parere approvato dal Parlamento. Rimane, per il Governo, l'occasione per provvedere nelle disposizioni definitive. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA